



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo “Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento” del 20 agosto 2009;

VISTO l’allegato “Il benessere equo e sostenibile nel processo decisionale” al documento di economia e finanza 2017 deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2017, recante “Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)”;

VISTA la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, nella quale sono definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;

CONSIDERATO che la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n.163, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 10, comma 10-*bis*, prevede che in un apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile;

CONSIDERATO che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità il 25 settembre 2015 l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 3, che modifica l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che il Governo, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede ad aggiornare la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile con cadenza almeno triennale;

CONSIDERATO che l’attuazione dell’Agenda 2030 e la distanza dagli obiettivi di sviluppo sostenibile viene monitorata annualmente dallo *High Level Political Forum* delle Nazioni Unite che si riunisce sotto l’egida del Comitato economico e sociale (ECOSOC);

VISTO l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, il comma 5 ove prevede che la terza sezione del Documento di economia e finanza rechi lo schema del Programma nazionale di riforma;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che alcune competenze legislative e amministrative per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei connessi obiettivi di sviluppo sostenibile sono riservate alle Regioni e agli Enti Locali;

CONSIDERATO che le politiche necessarie a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono di competenza di diversi ministeri e che, come previsto dalla suddetta Strategia, il coordinamento dell'attuazione viene esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile prevede un monitoraggio annuale del suo stato di attuazione, anche per mezzo degli indicatori statistici forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dagli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (Sistan);

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2018 recante indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e, in particolare il punto 3 in cui si prevede che: *“La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina i lavori volti agli aggiornamenti periodici della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e le azioni e le politiche inerenti all'attuazione della stessa Strategia”*.

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare un supporto tecnico specifico al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle politiche del governo in materia di qualità della vita e sviluppo sostenibile e garantire, all'interno delle amministrazioni competenti, l'integrazione della valutazione dell'impatto sul benessere nella elaborazione delle politiche pubbliche;

RITENUTO necessario e inderogabile istituire una cabina di regia quale organo di alta competenza tecnico-scientifica di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri e di coordinamento istituzionale con finalità politiche, strategiche e funzionali nell'attuazione delle politiche di benessere e qualità della vita e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione, finalità e compiti della Cabina di regia Benessere Italia)

1. Al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico di carattere specifico al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle politiche del governo in materia di qualità della vita e sviluppo sostenibile e garantire all'interno delle



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

amministrazioni pubbliche competenti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs 165 del 2001 l'integrazione della valutazione dell'impatto sul benessere nella elaborazione delle politiche pubbliche, è istituita la Cabina di regia Benessere Italia (di seguito anche: Cabina di regia).

2. La Cabina di regia opera quale organo tecnico-scientifico di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri con finalità di coordinamento istituzionale, politico, strategico e funzionale per l'attuazione delle politiche di benessere equo e sostenibile (BES) e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), al fine di:
 - a) coordinare e monitorare le attività specifiche dei Ministeri a sostegno delle politiche di benessere e qualità della vita, e dello sviluppo sostenibile, supportando gli uffici di diretta collaborazione dei ministeri e delle direzioni competenti per oggetto;
 - b) assistere le Regioni, Province autonome e gli Enti locali sui temi del benessere e qualità della vita dei territori e sviluppo sostenibile;
 - c) promuovere il coordinamento e l'integrazione di piani, programmi e strategie nazionali e locali che concorrono a vario livello al miglioramento della qualità della vita;
 - d) promuovere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del governo italiano per l'attuazione della Strategia Nazionale, nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'Onu, in ottemperanza agli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030;
 - e) coordinare il processo di armonizzazione degli indicatori di benessere e qualità della vita con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, al fine di individuare un unico, definito e rappresentativo set di indicatori da inserire nel ciclo di programmazione economica;
 - f) promuovere ed elaborare la definizione di specifiche metodologie e linee guida, la rilevazione e misurazione degli indicatori di benessere rilevanti per la valutazione della qualità della vita dei cittadini, anche in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica;
 - g) coordinare e monitorare le Agende governative in tema di benessere equo e sostenibile e sviluppo sostenibile;
 - h) promuovere iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nonché quelle volte a verificare lo stato di attuazione.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti, la Cabina di regia, effettua analisi e ricerche, svolge compiti di controllo e monitoraggio, promuove iniziative ed azioni specifiche e, in particolare:
 - a) monitora le politiche pubbliche attraverso l'utilizzo di indicatori di benessere e qualità della vita, anche al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) assicura ai Ministri e ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione dell'allegato previsto dall'articolo 10, commi 10-bis e 10-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, come modificato dalla legge 4 agosto 2016, n.163;
- c) promuove la predisposizione di sistemi di indicatori di sviluppo sostenibile e qualità della vita su base locale e territoriale;
- d) promuove e realizza studi e ricerche in ambito sociale, economico e ambientale su temi, misure e azioni in grado di incidere sul benessere futuro;
- e) collabora con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane;
- f) realizza analisi di impatto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile di specifiche politiche ministeriali in relazione alla sostenibilità sociale, economica ed ambientale sia in ambito nazionale che locale, indicando eventuali interventi di coordinamento o di miglioramento;
- g) coopera con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e le direzioni ministeriali per promuovere, negli specifici ambiti di competenza, politiche orientate alla tutela della qualità della vita;
- h) richiede dati e informazioni a soggetti pubblici e privati ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle politiche di qualità della vita e della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
- i) promuove una maggiore consapevolezza sui territori e nelle istituzioni dell'importanza degli indicatori di benessere e qualità della vita;
- j) promuove iniziative anche di confronto tecnico-scientifico con istituzioni sovranazionali;
- k) esprime pareri non vincolanti, propone raccomandazioni;
- l) predispose eventuali disegni di legge, in collaborazione con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la promozione e il perseguimento degli obiettivi delle politiche di qualità della vita e sviluppo sostenibile.

Articolo 2

(Composizione e funzionamento della Cabina di regia Benessere Italia)

1. La Cabina di regia Benessere Italia è presieduta da un rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un rappresentante delegato da ciascun Ministro.
2. Ciascun componente indica un suo delegato in caso di assenza o impedimento;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

3. La Cabina di regia è struttura di cui si avvale la Commissione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto di competenza.
4. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le modalità del proprio funzionamento, ed entro 90 giorni dalla prima riunione predispone una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attività svolte.
5. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia anche rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche, regionali, locali e altri soggetti pubblici e privati.
6. La Cabina di regia può avvalersi di un contingente massimo di dodici esperti, a titolo gratuito, nominati anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e scelti fra soggetti dotati di elevata professionalità in materia di sviluppo sostenibile e di misura e valutazione della qualità della vita, nonché di esperti in materie economiche, giuridiche, sociali e scientifiche.
7. Le attività di supporto tecnico-organizzativo alla Cabina di regia sono assicurate da una Segreteria amministrativa composta da sette componenti da individuare nell'ambito del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito delle sette unità di personale è individuato il coordinatore della Segreteria amministrativa.

Articolo 3

(Oneri)

1. Ai componenti della Cabina di regia non è riconosciuto alcun compenso o gettone di presenza.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti della Cabina di regia o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Per lo svolgimento delle attività della Cabina di regia, agli esperti di cui all'articolo 2, comma 6, sono riconosciute le spese di missione nei limiti previsti dalla vigente normativa e, comunque, per un importo complessivo non superiore a euro 8.000,00 lordi annui e i relativi oneri gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri